

279.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6690	(Articoli del relativo decreto-legge)	6684
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	6689	(Emendamenti)	6685
Disegno di legge di conversione S. 2114 (ap- provato dal Senato) n. 3314:		(Ordine del giorno)	6686
(Articolo unico)	6683	Missioni vevoli nella seduta antimeridiana del 15 novembre 1995	6689
(Modificazioni apportate in sede di conver- sione)	6683	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	6689
		Proposte di legge (Annunzio)	6689

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2114. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 SET-
TEMBRE 1995, N. 381, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO (APPROVATO DAL SENATO) (3314).**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1995, N. 381

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « lire 38.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 35.500 milioni »;

al comma 2, le parole: « 20 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 10 miliardi »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 45,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 mi-

liardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 33 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, è sostituito dal seguente:

“6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione apposta sul titolo autorizzatorio” ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".

ART. 3-ter. - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui nel limite di 300 miliardi di lire per ciascun anno alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I mutui sono garantiti con fideiussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali. Le suddette camere di commercio provve-

dono al pagamento dei relativi interessi esclusivamente con mezzi derivanti dalle proprie entrate.

ART. 3-quater. - 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "siano iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996.

ART. 3-quinquies. - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

"2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 38.000 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: « Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, ».

ARTICOLO 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione

di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3-bis.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 è sostituito dal seguente:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno bancario può, nel termine di sessanta giorni, chiedere la cancellazione

del proprio nome dal registro informatico dei protesti e dalle relative registrazioni di cui al precedente comma 2.

L'interessato, entro lo stesso termine, propone formale istanza al presidente del tribunale competente, corredata dal titolo quietanzato e dell'atto di protesto ovvero della dichiarazione di rifiuto del pagamento ».

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soli debitori che abbiano eseguito il pagamento prima di tale data e posseggano il titolo quietanzato ovvero la dichiarazione di rifiuto del pagamento, e gli emittenti, che parimenti abbiano a norma di legge eseguito il pagamento, possono chiedere la cancellazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge ».

3-bis. 1.

La Grua, Forestiere, Manzoni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 5. All'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è aggiunto, in fine il seguente comma 4: 4. « Qualora sia avvenuto il pagamento dei termini di cui al comma 1 e nei modi previsti al comma 3, l'emittente ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dagli esemplari degli elenchi dei protesti di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77. A tale scopo, l'emittente propone formale istanza al presidente del tribunale competente, corredata dei mezzi di prova dell'avvenuto pagamento indicati nel medesimo articolo 3 della citata legge n. 77 del 1955 e successive modificazioni. Si applica la procedura indicata nel medesimo articolo 3 della citata legge 77 del 1955 e successive modificazioni ».

3-bis. 2.

La Grua, Manzoni.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3314 di conversione del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio;

considerato che rispetto alle previsioni iniziali il contributo dello Stato in favore delle camere di commercio è stato decurtato complessivamente di lire 12,5 miliardi;

considerato che tale decurtazione è principalmente a danno del fondo perequativo, con forti preoccupazioni per la funzionalità delle camere di commercio di più piccola dimensione;

considerato che una reintegrazione dei fondi — pur possibile a valere sulla disponibilità del Ministero del tesoro — avrebbe come conseguenza la pratica impossibilità di convertire il decreto-legge entro i termini costituzionalmente previsti;

ritenuto che in questa fase è prioritaria l'approvazione del decreto-legge che contiene altre disposizioni di rilevante importanza per tutti gli operatori economici,

ribadita la necessità di reintegrare comunque le risorse messe a disposizione per le camere di commercio dalla legge finanziaria per il 1995,

impegna il Governo

ad attivare le necessarie iniziative per reintegrare gli stanziamenti originariamente previsti per le camere di commercio eventualmente anche a carico degli esercizi successivi al 1995.

(9/3314/1)Rubino, Porta, Servodio, Agnalletti, Chiesa, Carli, Manzoni.

COMUNICAZIONI

**Missioni valesvoli nella seduta
antimeridiana del 15 novembre 1995.**

Arata, Bernardelli, Bossi, Bracco, Canesi, Cocci, Fini, Giacco, Gori, Grassi, Gubert, Galileo Guidi, Lauber, Leoni Orsenigo, Lorenzetti, Manzini, Morselli, Occhetto, Olivo, Percivalle, Provera, Rodeghiero, Ronchi, Luigi Rossi, Stroili, Trantino, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LEONARDELLI: « Norme per la regolamentazione della stampa scolastica e introduzione nei programmi delle scuole medie inferiori e superiori della materia d'insegnamento denominata "giornalismo e comunicazione di massa" » (3392);

FERRANTE: « Statizzazione dell'istituto musicale "G. Spontini" di Ascoli Piceno » (3393);

NOVI: « Norme in materia di rendita vitalizia » (3394);

STORACE: « Abolizione dei limiti di età per i medici in convenzione con le unità sanitarie locali » (3395);

SODA: « Norme in materia di cremazione delle salme » (3396);

SETTIMI: « Disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente e istituzione del registro delle imprese esercenti l'attività di autotrasporto viaggiatori mediante autobus » (3397);

DOSI: « Totalizzazione dei periodi assicurativi per tutte le gestioni previdenziali obbligatorie e modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi » (3399).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 14 novembre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

D'ALEMA ed altri: « Riforma dell'ordinamento del Governo, con nuove disposizioni sulla elezione e sui poteri del Primo ministro, sul programma di legislatura e sulla sfiducia costruttiva » (3398).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 26 ottobre 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del

Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A*